

Bando di selezione per la definizione di una graduatoria di idonei finalizzata all'assegnazione di progetti di ricerca nell'ambito del programma "Visit PNRR-Lavoro" aventi ad oggetto valutazioni *in itinere* ed *ex post* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

PREMESSA

Con determinazione del Commissario Straordinario dell'INPS n. 51 del 20 settembre 2023, è stata adottata la convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la realizzazione del programma sperimentale "Visit PNRR-Lavoro" al fine di effettuare valutazioni *in itinere* ed *ex-post* degli impatti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) su tematiche relative al lavoro e al sistema del *welfare*. Per l'attuazione di quanto stabilito nella suddetta Convenzione sono messi a disposizione dei soggetti selezionati a seguito di apposito bando i dati necessari per la realizzazione dello specifico progetto assegnato e presenti nella piattaforma informatica Visitinps Scholars e nell'apposita sezione denominata "Visit PNRR-Lavoro".

In applicazione dell'articolo 5 della suddetta Convenzione, si avvia la presente procedura di selezione per definire una graduatoria di idonei finalizzata all'assegnazione di progetti di ricerca nell'ambito del programma "Visit PNRR-Lavoro" aventi ad oggetto valutazioni *in itinere* ed *ex post* del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR).

Responsabile del procedimento è il dottor Gianfranco Santoro – Direttore della direzione centrale studi e ricerche dcstudiericerche@inps.it.

Art. 1 – Finalità del bando, requisiti di partecipazione ed incompatibilità

Con il presente bando si avvia una procedura di selezione nell'ambito del programma sperimentale "Visit PNRR-Lavoro" per la definizione di una graduatoria di idonei finalizzata all'assegnazione di 6 borse di ricerca come indicato al successivo articolo 3.

Possono partecipare alla presente procedura selettiva:

- esperti in materie statistiche ed economiche, titolari di rapporto di lavoro dipendente o di rapporto di lavoro autonomo con amministrazioni pubbliche o fondazioni, con comprovata esperienza, ricavabile dal *curriculum vitae*, nell'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi alla valutazione del PNRR;
- i professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero o dottorandi in procinto di ottenere il dottorato di ricerca o titolo

equivalente conseguito all'estero, appartenenti ad Università o enti di ricerca italiani o stranieri riconosciuti.

I dottorandi in procinto di ottenere un dottorato di ricerca, o titolo equivalente al dottorato conseguito all'estero, devono aver ultimato gli esami e/o le altre attività didattiche e formative del medesimo corso di dottorato o del titolo equivalente, potendo residuare per il conseguimento del titolo la sola discussione della tesi.

L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di assegnare, in ordine di graduatoria degli idonei, fino ad un massimo di ulteriori 4 progetti di ricerca di rilevante interesse nell'ambito delle tematiche di cui al successivo articolo 2.

Agli assegnatari di questi ulteriori progetti di ricerca non verrà erogata alcuna indennità.

Non verrà erogata, altresì, alcuna indennità agli assegnatari titolari di rapporto di lavoro dipendente o di rapporto di lavoro autonomo con RGS.

I requisiti di partecipazione di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Non possono partecipare alla procedura di assegnazione di borse di ricerca "Visit PNRR-Lavoro", sia come candidato sia come collaboratore, i dipendenti Inps e coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al secondo grado, con un componente del Comitato di indirizzo di cui alla citata Convenzione RGS-INPS ovvero con il Presidente dell'Inps o con altro componente del Consiglio di Amministrazione Inps o con il Direttore Generale Inps, o con il Ragioniere generale dello Stato.

Art. 2 - Oggetto del progetto di ricerca

Il candidato dovrà presentare un progetto di ricerca volto all'analisi e alla valutazione del PNRR e avente a oggetto temi coerenti con una delle seguenti aree di interesse:

- A. Analisi dei primi effetti delle riforme e/o degli investimenti PNRR sul mercato del lavoro e sul sistema del *welfare*, inclusa la capacità di intercettare i fabbisogni territoriali e settoriali del mercato del lavoro e del sistema di welfare;
- B. Valutazioni ex-ante delle riforme e/o degli investimenti e metodologie per la produzione di indicatori per verifiche ex-post degli effetti;
- C. Metodologie per la creazione nella piattaforma informatica "Visitinps Scholars" e nell'apposita sezione denominata "Visit PNRR-Lavoro" di nuovi dataset anonimizzati a partire da microdati di interesse per la valutazione del PNRR e non di fonte INPS o RGS.

Verranno privilegiate analisi e valutazioni che tengano conto degli obiettivi trasversali di parità di genere, di riduzione delle diseguaglianze intergenerazionali e dei divari territoriali nonché di transizione *green* e digitale.

La tipologia di dati messi a disposizione è consultabile all'apposita pagina del sito Inps e del sito RGS.

Art. 3 – Durata della ricerca e importo delle borse di ricerca “VisitPNRR-Lavoro”

I progetti “Visit PNRR-Lavoro” di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, hanno una durata di 18 mesi dalla data di perfezionamento del contratto con il quale viene affidata al soggetto assegnatario la realizzazione della ricerca.

Il contratto deve essere perfezionato nell’arco di due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria degli assegnatari.

L’importo della borsa di ricerca oggetto del presente bando è pari a 10.000,00 euro. Detto importo, da considerarsi onnicomprensivo, verrà erogato in tre *tranches* di seguito definite, dopo l’avvenuta attestazione da parte del Comitato di indirizzo del programma sperimentale “Visit PNRR-Lavoro” della presentazione delle seguenti relazioni da parte dell’assegnatario:

- la prima, da effettuarsi non oltre tre mesi di calendario dall’inizio dell’attività di ricerca (la data di inizio dell’attività di ricerca è la data di perfezionamento del contratto con il quale viene affidata al soggetto assegnatario la realizzazione della ricerca) (prima *tranche*: 4.000,00 euro);
- la seconda, da effettuarsi non oltre un anno dall’inizio dell’attività di ricerca come sopra individuata (seconda *tranche*: 3.000,00 euro);
- la terza, da effettuarsi entro tre mesi dalla presentazione della seconda relazione (terza *tranche*: 3.000,00 euro).

Decorso il periodo di durata di cui al comma 1 l’assegnatario potrà accedere alla propria cartella di lavoro posta nella piattaforma informatica “Visitinps Scholars”, nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento Visitinps Scholars e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ivi indicate, per perfezionare e/o aggiornare il documento oggetto della ricerca.

Art. 4 - Contenuto, modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione

La domanda di partecipazione, che deve essere presentata utilizzando lo schema allegato al presente bando sotto la lettera “A”, deve pervenire entro e non oltre **il 26 settembre 2025** all’indirizzo *e-mail* domandevsitPNRR@inps.it.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla selezione.

La domanda di partecipazione, cui allegare il progetto di ricerca, deve essere presentata da un singolo candidato, con competenze economiche e/o statistiche, che può indicare un collaboratore ovvero un *team* multidisciplinare di ricerca di cui avvalersi per la realizzazione del predetto progetto.

Il *team* di ricerca multidisciplinare è considerato tale se, oltre alla presenza di soggetti in possesso delle competenze economiche e/o statistiche, è composto

anche da uno o più soggetti le cui competenze siano ricomprese tra quelle giuridiche, sociologiche o demografiche.

Nel caso in cui il candidato indichi un *team* di ricerca avrà l'onere di indicare un collaboratore principale e di precisare quale sia il valore aggiunto apportato in termini di risultati, rispetto alle competenze economiche e/o statistiche, dalle eventuali competenze integrative nelle materie giuridiche, sociologiche o demografiche. Nel caso di progetti assegnati ad un *team* di ricerca potranno accedere ai dati necessari per la realizzazione della ricerca assegnata e posti nella piattaforma informatica Visitinps Scholars e nell'apposita sezione denominata "Visit PNRRLavoro" solo il soggetto assegnatario ed il collaboratore.

Il soggetto assegnatario e l'eventuale collaboratore non possono presentare più domande di partecipazione in questo stesso bando.

La domanda di partecipazione, pena l'esclusione, deve riportare il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni nonché contenere i seguenti allegati:

- a) il progetto di ricerca che il candidato intende realizzare (massimo cinque pagine - massimo duemila parole, incluso l'*abstract* ed esclusa la bibliografia), con indicazione dell'area tematica di riferimento tra quelle indicate all'articolo 2; della metodologia che si intende adottare e delle tipologie di dati da utilizzare, nonché esplicita autorizzazione del titolare del trattamento ad utilizzare e importare nella piattaforma Visitinps Scholars, per i fini della ricerca, eventuali *dataset* provenienti da fonti diverse da quelle regolate nell'ambito della citata Convenzione INPS-RGS;
- b) il *curriculum vitae*, con indicazione dell'ente di appartenenza e comprendente i riferimenti alla propria produzione scientifica;
- c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- d) l'eventuale indicazione del nominativo del collaboratore di cui intende avvalersi per l'espletamento dell'attività di ricerca, con allegato il *curriculum vitae*;
- e) l'eventuale indicazione delle generalità dei componenti del *team* di ricerca multidisciplinare, con allegato il *curriculum vitae* di ciascuno dei componenti; all'interno del team devono essere indicati chiaramente il soggetto candidato e il collaboratore principale.

La documentazione allegata alla domanda deve essere inviata esclusivamente in formato PDF.

Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate all'indirizzo *e-mail* visitPNRR@inps.it.

Il soggetto assegnatario può sostituire il collaboratore solo ed esclusivamente nel caso di rinuncia di quest'ultimo al proseguimento della sua attività e approvazione del Direttore della direzione centrale studi e ricerche, previa valutazione dell'adeguatezza delle competenze scientifiche e professionali dello stesso risultanti

dal *curriculum vitae* del sostituto. Il nuovo collaboratore deve sottoscrivere il contratto ovvero, se già perfezionato, un'integrazione dello stesso.

Art. 5 – Modalità di selezione, elaborazione delle graduatorie degli idonei ed assegnazione delle borse di ricerca

Una commissione composta da tre componenti individuati uno da INPS, uno da RGS e uno tra i componenti esperti del Comitato di indirizzo del programma sperimentale "Visit PNRR-Lavoro" procede alla valutazione comparativa dei progetti di ricerca e della personalità scientifica dei candidati, tenendo conto dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche (risultanti dal *curriculum vitae*) ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di idoneità del candidato a realizzare il progetto di ricerca presentato.

Prima di iniziare la valutazione, la commissione verifica che il tema del progetto di ricerca sia scientificamente valido e che sia ricompreso nelle aree di analisi e valutazione del PNRR indicate all'articolo 2; in caso contrario provvede ad escludere il candidato.

I progetti ammessi saranno valutati principalmente in base alla loro realizzabilità, rilevanza e rigore metodologico.

Il collaboratore e i membri del *team di ricerca* eventualmente indicati sono oggetto, da parte della commissione, di una valutazione di idoneità alla realizzazione del progetto di ricerca presentato, tenendo conto dell'adeguatezza delle competenze scientifiche e professionali risultanti dal *curriculum vitae*.

Il punteggio che la commissione può attribuire al candidato è unico fino ad un massimo di 100 punti. Sono considerati idonei i candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

La graduatoria degli idonei redatta sulla base della ripartizione delle risorse disponibili è pubblicata sul sito dell'INPS e della RGS e ha validità 12 mesi decorrenti dalla rispettiva data di pubblicazione e, comunque, non oltre la pubblicazione del successivo bando di selezione.

Ai vincitori viene data comunicazione scritta dell'ammissione al programma sperimentale "VisitPNRR-Lavoro", con o senza indennità relativa alla borsa di ricerca. Entro 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione l'assegnatario deve far pervenire all'indirizzo e-mail visitPNRR@inps.it una dichiarazione di accettazione o di rinuncia con l'indicazione della data di inizio dell'attività di ricerca (la data di inizio dell'attività di ricerca deve essere fissata nell'arco di due mesi decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria degli assegnatari); qualora non faccia pervenire entro tale termine la dichiarazione di accettazione o di rinuncia, l'assegnatario sarà considerato decaduto e subentrerà il candidato idoneo immediatamente successivo nella graduatoria.

Prima o contestualmente all'inizio dell'attività di ricerca il soggetto assegnatario e l'eventuale collaboratore dovranno sottoscrivere il relativo contratto.

Il soggetto assegnatario del progetto di ricerca "Visit PNRR-Lavoro" di cui al presente bando e l'eventuale collaboratore con la sottoscrizione del contratto dichiarano di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 1 e si impegnano a comunicare qualsiasi modificazione, pena la risoluzione del contratto.

Il soggetto assegnatario e il collaboratore, inoltre, con la sottoscrizione del contratto assumono l'impegno di osservare le "Disposizioni per lo svolgimento dell'attività di ricerca Visitinps Scholars e per la razionalizzazione dello spazio disponibile per lo storage dei dati funzionali alla realizzazione dei progetti di ricerca" o altre disposizioni contenenti la disciplina dell'attività di ricerca nonché i contenuti del Codice di comportamento dell'Istituto pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it e di rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 20 "obblighi dei lavoratori" del D.Lgs.81/2008 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), dai regolamenti attuativi e dalle disposizioni dell'Istituto in materia, in quanto, ai soli fini e per gli effetti del citato D.Lgs., i soggetti assegnatari, in qualità di ricercatori, ossia nello svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione della ricerca, sono equiparati ad un "lavoratore" e quindi soggetti al rispetto di tali obblighi.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'attività di ricerca

Durante il periodo di durata del progetto di ricerca, il soggetto assegnatario dello stesso e, se presente il collaboratore, accedono all'Istituto o alle sedi abilitate attraverso un *badge* identificativo.

Il soggetto assegnatario deve inviare all'indirizzo e-mail visitPNRR@inps.it le seguenti relazioni per illustrare l'attività di ricerca svolta:

- a) la prima, non oltre tre mesi di calendario dall'inizio dell'attività di ricerca volta a precisare il piano della ricerca;
- b) la seconda, da effettuarsi non oltre un anno dall'inizio dell'attività di ricerca come sopra individuata per illustrare i primi risultati;
- c) la terza, da effettuarsi entro tre mesi dalla presentazione della seconda relazione, con i risultati finali.

Il Comitato d'indirizzo può richiedere al soggetto assegnatario di effettuare una presentazione (in presenza o tramite un incontro telematico) per illustrare i contenuti delle relazioni e richiedere l'integrazione degli stessi.

La mancata presentazione nei termini delle suindicate relazioni sull'attività di ricerca comporta la decadenza dall'assegnazione del progetto di ricerca, salvo giustificato motivo.

I soggetti assegnatari di progetti "Visit PNRR-Lavoro" o i loro collaboratori devono obbligatoriamente presentare il lavoro, non prima dell'invio della seconda relazione, in appositi seminari rivolti ad una platea di esperti, organizzati periodicamente dalla Direzione centrale studi e ricerche congiuntamente alla RGS.

Il soggetto assegnatario deve presentare entro tre mesi dalla presentazione del documento finale, il WorkInps Paper con i risultati della ricerca per la pubblicazione su una pagina internet congiunta RGS-INPS dedicata a "Visit PNRR- Lavoro".

I soggetti assegnatari ed i collaboratori, ai fini dello svolgimento della loro attività di ricerca, si avvalgono delle attrezzature e delle strumentazioni messe a disposizione dall'Inps per tale finalità. Il gruppo di lavoro INPS-RGS fornisce supporto ai soggetti assegnatari per agevolare la comprensione della struttura dati e dei loro contenuti, durante il periodo di ricerca di cui al precedente articolo 3.

Le informazioni necessarie per la realizzazione del progetto di ricerca vengono estratte dalle banche dati INPS e RGS sottoposte a un processo di anonimizzazione con meccanismi tali da garantire la correlabilità con altre fonti di dati. I dati così estratti vengono salvati in una cartella posta su un Desktop Virtuale reso accessibile attraverso l'infrastruttura Citrix VDI al quale il soggetto assegnatario ed il collaboratore possono accedere ed elaborare i dati esclusivamente attraverso le credenziali personali (user ID e password); all'interno di detto Desktop Virtuale il soggetto assegnatario e il collaboratore trovano tutti gli strumenti di analisi messi a disposizione dall'Istituto. Il Desktop Virtuale non consente la navigazione Internet, l'accesso a dispositivi di massa esterni, l'estrazione di dati, se non nei casi e con le modalità indicate nel presente articolo, né il cd. "copia e incolla" di parti di documenti.

Le richieste di importazione di dataset da fonti diverse da quelle regolate nell'ambito della Convenzione INPS-RGS nell'ambiente di elaborazione "Visit PNRR-Lavoro", contenenti una dichiarazione che descriva dettagliatamente il contenuto dei *files* da estrarre, devono essere inviate alla Direzione centrale studi e ricerche provvedendo a:

- a) eliminare tutte le colonne non strettamente necessarie ai fini dell'elaborazione;
- b) fornire la semantica di ogni colonna;
- c) fornire la fonte delle informazioni contenute;
- d) fornire argomentazioni per cui il *file*, e i dati in esso contenuti, sono necessari alla ricerca.

Le richieste di estrazione dati dall'ambiente di elaborazione, in relazione alle necessità redazionali del progetto, possono avere ad oggetto esclusivamente dati di sintesi aggregati e in nessun caso microdati.

I dati forniti non devono consentire l'identificazione indiretta degli eventuali interessati attraverso chiavi secondarie o *tuple* univoche.

È fatto divieto di esportare dati tramite dispositivi elettronici o altre modalità quali, a mero titolo esemplificativo, fotografie o screenshot; la violazione del presente divieto comporta la risoluzione del contratto di affidamento del progetto di ricerca.

Art. 7 – Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

Ai fini fiscali l'indennità relativa alla borsa di ricerca "Visit PNRR-Lavoro" costituisce reddito assimilato a reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, costituisce reddito imponibile ai fini Irpef. L'Istituto, all'atto dell'erogazione dell'importo dell'indennità, opererà a carico del soggetto assegnatario, una ritenuta a titolo di acconto Irpef secondo gli scaglioni di reddito progressivi sul compenso medesimo, così come previsto dall'articolo 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.

Detta indennità costituisce reddito imponibile ai fini Irpef anche nel caso in cui il soggetto assegnatario non sia residente in Italia (secondo il concetto di residenza fiscale definito dall'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917), salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali in materia di doppie imposizioni.

L'assegnazione del progetto di ricerca "VisitPNRR-Lavoro" non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro, né alcuna valutazione utile ai fini di carriere giuridiche ed economiche all'interno dell'Istituto, né ad alcun trattamento di fine rapporto o di altra somma a vario titolo.

L'indennità relativa alla borsa di ricerca "Visit PNRR-Lavoro" non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

Art. 8 – Coperture assicurative

Agli assegnatari di borse di ricerca "Visit PNRR-Lavoro" che accedono ai locali dell'Inps è garantita idonea copertura assicurativa per infortuni; è in ogni caso garantita a tutti i ricercatori assegnatari di progetti di ricerca ed ai loro collaboratori idonea copertura assicurativa nell'ambito dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi attivata dall'Istituto.

Art. 9 - Rinuncia e Decadenza

Decadono dal diritto ad ottenere l'assegnazione del progetto di ricerca nell'ambito del programma "Visit PNRR-Lavoro" coloro che, entro il termine indicato al precedente articolo 5, non dichiarino di accettarla, o che, pur avendo accettato, non indicano la data di inizio dell'attività di ricerca o non provvedono ad avviare l'attività di ricerca nell'arco di due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria degli assegnatari, salvo giustificato motivo derivante da gravi motivi di salute o cause di forza maggiore, debitamente comprovati.

L'assegnatario di progetti di ricerca nell'ambito del programma "Visit PNRR-Lavoro" di cui al presente bando che intende rinunciare è tenuto a darne comunicazione scritta al Direttore della direzione centrale studi e ricerche al seguente indirizzo dcstudiericerche@inps.it, in tal caso il pagamento della relativa indennità, se prevista, sarà commisurato alle attività svolte e risultanti dalle relazioni presentate. La mancata presentazione delle relazioni periodiche sull'attività di ricerca svolta e del documento finale previsti dal precedente articolo 6 nonché la mancata integrazione di tali documenti richiesta dal Comitato di indirizzo comporta la

decadenza dall'assegnazione del progetto di ricerca nell'ambito del programma "Visit PNRR-Lavoro" di cui al presente bando, salvo giustificato motivo.

Art. 10 - Proprietà intellettuale

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si riservano il diritto di utilizzazione delle metodologie sviluppate e dei risultati conseguiti nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Al soggetto assegnatario di progetto di ricerca "Visit PNRR-Lavoro" spetta il diritto d'autore sui risultati delle attività svolte dallo stesso con l'utilizzo di dati, risorse ed informazioni di cui al programma sperimentale "Visit PNRR-Lavoro". Il soggetto assegnatario deve presentare il proprio lavoro di ricerca per la pubblicazione sulla collana di studi e ricerche denominata "WorkInps Papers".

Può presentare tale lavoro per altra pubblicazione esclusivamente per finalità accademiche e scientifiche, dovendo, però, fare chiaro riferimento alla circostanza che sono stati svolti nell'ambito del programma sperimentale "Visit PNRR-Lavoro" e riportare la precisazione che tali pubblicazioni riflettono esclusivamente le opinioni dell'autore e non impegnano la responsabilità dell'Inps o della RGS. La pubblicazione per finalità accademiche e scientifiche non potrà avvenire prima della presentazione per la pubblicazione sulla collana "WorkInps Papers".

Art. 11 – Protezione dei dati personali

Prima di collocare nella piattaforma informatica Visitinps Scholars e nell'apposita sezione denominata "Visit PNRR-Lavoro" i dati necessari, essi vengono sottoposti a un procedimento di anonimizzazione.

Ai fini della realizzazione della ricerca, ad ogni assegnatario e collaboratore è attribuita un'utenza nominale per l'accesso ai sistemi di elaborazione messi a disposizione dall'Istituto e a ciascuno sarà consentita la consultazione dei dati, come sopra anonimizzati, secondo le modalità indicate nei singoli contratti di assegnazione delle borse di ricerca e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101 e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021.

In ogni caso, è fatto divieto ai soggetti assegnatari ed ai loro eventuali collaboratori di cedere, comunicare o diffondere a terzi, a qualsiasi titolo, i dati oggetto dell'attività assegnatagli.

I dati acquisiti per le finalità di cui al presente bando saranno trattati e conservati in modo conforme al D.lgs. n. 196/2003 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021.